

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 2-A

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DELL'INTERNO
(DE GASPERI)

nella seduta del 10 dicembre 1946

Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni

Presentata alla Presidenza l'11 gennaio 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le più importanti modifiche proposte nel presente disegno di legge, e che ne costituiscono la ragione precipua, comportano l'abolizione del controllo prefettizio di merito sulle deliberazioni delle amministrazioni dei Comuni e delle Province e la sostituzione della facoltà di annullamento delle deliberazioni illegali al visto preventivo di esecutorietà.

Dalla legislazione prefascista il controllo di merito, implicante un giudizio sulla convenienza amministrativa, era attribuito alla Giunta provinciale amministrativa limitatamente ad alcune categorie di deliberazioni, tassativamente stabilite in ragione della loro importanza e dei riflessi che potevano avere sulla gestione degli enti locali, le quali dovevano essere sottoposte all'approvazione della Giunta stessa. Invece, al prefetto, ed in alcuni casi al sottoprefetto, spettava soltanto il controllo di legittimità, inteso ad accertare se le

deliberazioni fossero state adottate in adunanze regolarmente convocate, con le forme prescritte e su oggetti di competenza degli organi deliberanti (testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148: articolo 212 per le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, articolo 266 per le deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali). Questo controllo di legittimità si esprimeva positivamente col visto di esecutorietà e negativamente con l'annullamento della deliberazione.

Il fascismo introdusse nella disciplina degli enti locali una serie di riforme dirette a rendere sempre più stretta la loro dipendenza dall'autorità governativa. Si cominciò con la soppressione delle amministrazioni elettive, sostituite dai podestà e dalle consulte municipali, dapprima nei Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti (legge 4 feb-

braio 1926, n. 237) e poi in tutti i Comuni (decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957), e dai presidi e dai rettorati provinciali (legge 27 dicembre 1928, n. 2962). Si rese prevalente nelle Giunte provinciali amministrative il numero dei funzionari governativi in confronto a quelli estranei all'Amministrazione dello Stato, i quali peraltro, essendo designati dal segretario del partito fascista e nominati con decreto reale, non offrivano alcuna garanzia d'indipendenza (legge 27 dicembre 1928, n. 3123). Si provvide alla statizzazione dei segretari comunali e provinciali (legge 13 dicembre 1928, n. 2944). Si estese la competenza del prefetto, fino ad attribuirgli, in aggiunta al controllo di legittimità, un sindacato generale di merito — mediante l'accordatagli facoltà di ruscare l'approvazione per motivi di merito — su tutte le deliberazioni dei podestà comunali e dei presidi e rettorati provinciali, escluse soltanto, per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e per le Province, quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati ed approvati nelle forme di legge oppure a spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio (articoli 97, 98 e 148 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383).

Accanto al sindacato generale di merito affidato al prefetto rimase in vigore la tutela deferita alla Giunta provinciale amministrativa per determinate deliberazioni. Con la successiva legge 10 giugno 1937, n. 1402, il controllo sulle deliberazioni dei Comuni capoluoghi di provincia, riguardanti il bilancio preventivo e su quelle che importino impegni ultraquinquennali o che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri, fu attribuito al Ministero dell'interno, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione centrale per la finanza locale.

Tutte queste riforme — ed in modo speciale l'estensione del controllo di merito su tutte le deliberazioni dei Comuni e delle Province — apportarono una forte menomazione, se non l'abolizione, dell'istituto dell'autarchia, vulnerando, se non sopprimendo, la libera determinazione di tali enti.

Restituire agli enti locali quell'autarchia, sia pure vigilata, di cui godevano prima del fascismo, è una esigenza di libertà e di democrazia.

Il primo passo decisivo sulla via del riordinamento autarchico è stato fatto col decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946,

n. 1, che disciplina la ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva. Un passo ancora più decisivo — in attesa della radicale riforma che seguirà in materia di autonomie locali — segna il presente disegno di legge con le proposte modificazioni al vigente sistema dei controlli.

Gli articoli 3 e 11 del disegno — in abrogazione e sostituzione degli articoli 97 e 148 del testo unico del 1934 — stabiliscono, rispettivamente per le amministrazioni comunali e per quelle provinciali: *a*) che le deliberazioni non soggette a speciale approvazione divengono esecutive dopo la pubblicazione nell'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà avvenire entro otto giorni dalla data di esse; *b*) che il prefetto ha facoltà di pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità entro venti giorni dal ricevimento. In tal modo viene abolito il controllo prefettizio di merito e, per quanto riguarda il controllo di legittimità, viene sostituita al visto preventivo la facoltà di annullamento.

Sull'opportunità dell'abolizione del controllo prefettizio di merito la vostra Commissione non ha dubbi di sorta.

Detto controllo, giustificato dal legislatore fascista col richiamo al principio della dipendenza gerarchica, è antitetico al concetto democratico dell'autarchia degli enti locali. Come è stato autorevolmente osservato, mentre il controllo di legittimità non lede l'iniziativa e la libertà degli enti, perché agire legittimamente è un dovere di qualunque soggetto, pubblico e privato, il controllo di merito costituisce una ingerenza attiva entro la determinazione della volontà dell'ente pubblico, in quanto esamina se essa, oltre che mantenersi nei limiti della legge, sia anche utile opportuna e conveniente per i fini che il soggetto deve raggiungere. Questa ingerenza può paralizzare l'azione degli enti locali e renderla schiava dell'autorità governativa. D'altro canto, la collegialità degli organi deliberanti, il controllo delle minoranze, il sindacato della pubblica opinione liberamente manifestantesi attenuano grandemente, se non eliminano, il pericolo di deliberazioni volutamente o manifestamente inopportune o dannose.

Vero che il disegno di legge, mentre abolisce il controllo generale di merito attribuito al prefetto dal testo unico del 1934, non soppriime quello speciale affidato alla Giunta provinciale amministrativa (articoli 99 e 100 per i Comuni, articolo 149 per le Province); ma questo controllo, preesistente alla legislazione fascista, è limitato a deliberazioni di conte-

nuto finanziario, tassativamente determinate, ed attribuito ad un organo composto anche di elementi elettivi, per cui non sembra che esso costituisca un sensibile e pericoloso intralcio alla libera attività degli enti locali e soprattutto quell'asservimento all'autorità governativa, di cui urge rimuovere la possibilità fin d'ora, anche prima della riforma che farà seguito all'imminente nuova Costituzione.

A qualche perplessità dà luogo la proposta sostituzione del potere di annullamento al controllo preventivo di legittimità.

Nella relazione ministeriale se ne dà giustificazione, osservando che assai discutibile sia l'utilità dell'esame preventivo di legalità su tutte le deliberazioni degli enti locali, derivandone una grande mole di lavoro per le Prefetture, che, già assorbite da altri gravosi compiti, non vi possono attendere con la necessaria diligenza; che, nonostante la diversa natura ed i differenti limiti dell'esame portato sull'atto, il sindacato di legittimità, come congegnato nel vigente testo unico, implica, al pari di quello di opportunità, un giudizio preventivo da parte di altri organi sulle deliberazioni degli enti locali, le cui manifestazioni di volontà restano improduttive di effetti giuridici, finché non vengano integrate dall'intervento statale; che la sostituzione di un sindacato soltanto successivo e repressivo s'ispira al concetto fondamentale che l'osservanza delle leggi e dei regolamenti costituisce anche per gli enti pubblici un dovere tassativo, come per i privati, e pertanto la loro attività non deve essere sottoposta ad un continuo ed assillante controllo, che ne intralci i movimenti, ma va solo repressa, quando si manifesti contraria alla legge. In senso opposto si è osservato che la proposta sostituzione può esporre al pericolo o al danno di una esecuzione immediata di deliberazioni successivamente annullate dal prefetto, e che questo, di fronte all'avvenuta esecuzione, finisca col non usare della facoltà di annullamento, nonostante la constatata illegalità della deliberazione. Però sembra alla Commissione che i vantaggi dell'innovazione prevalgano ai rilevati difetti, i quali, d'altronde, si verificavano anche nel sistema della legislazione prefascista nelle ipotesi, sia pure eccezionali, di deliberazioni dichiarate urgenti, e perciò immediatamente esecutorie (articolo 214, secondo comma, del testo unico del 1915), ovvero di deliberazioni già viste o non sospese nel termine a tal uopo fissato e poi annullate durante il rimanente periodo del maggior termine stabilito per la pronuncia di annullamento (citato articolo 214), e sotto l'impero

del testo unico vigente per la facoltà, accordata al Governo dall'articolo 6, di annullare in qualunque tempo, di ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali. Inoltre i temuti inconvenienti sono limitati alle deliberazioni di minore importanza, perché quelle di maggiore rilievo non potranno essere eseguite prima dell'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, alla quale restano sottoposte. Infine si può fare assegnamento sul senso di responsabilità degli amministratori, che, nella generalità dei casi, si asterranno dal dare esecuzione alle deliberazioni prima della scadenza del termine fissato dal secondo comma degli articoli 3 e 11 del disegno di legge, anche per non incorrere nella sanzione stabilita dall'articolo 252 del vigente testo unico per gli amministratori che, avendo adottato ed eseguito deliberazioni immediatamente esecutive, non ne abbiano poi ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge.

Consentendo, pertanto, alla proposta innovazione, la Commissione ritiene però che la dizione usata nel capoverso degli articoli 3 e 11: *È data facoltà* non esprima chiaramente il concetto di potere-dovere attribuito al prefetto, significando piuttosto una mera discrezionalità, e perciò propone che detto capoverso sia emendato nei termini seguenti: « *Il prefetto può pronunciare l'annullamento per motivi di legittimità entro venti giorni dal ricevimento* ».

L'articolo 4 del disegno di legge, che abroga l'articolo 98 del Testo unico, prescrivente l'esenzione dal visto di esecutività per le deliberazioni dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, le quali importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio, è in rapporto di conseguenza col disposto dell'articolo 3. Relativamente al sindacato di legittimità, anche queste deliberazioni, in quanto non siano soggette a speciale approvazione, rientrano nella facoltà di annullamento accordata al prefetto dal capoverso dell'articolo 3; relativamente al sindacato prefettizio di merito, l'esenzione specifica non ha più ragion d'essere, stante l'abolizione generica di tale sindacato.

Conseguenziale all'abolizione del controllo prefettizio di merito è anche la disposizione dell'articolo 16 del disegno, relativa al visto del prefetto sui contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140 del testo unico, è consentito procedere a trattativa privata senza preventiva autoriz-

zazione prefettizia. Mentre l'articolo 296 del testo unico dà facoltà al prefetto di negare l'esecutività di tali contratti, quantunque riconosciuti regolari, per gravi motivi d'interesse dell'ente o d'interesse pubblico, il presente disegno stabilisce che egli deve soltanto accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Connesse con le innovazioni innanzi considerate, e pienamente giustificate, sono le disposizioni degli articoli 17, 18, e 19.

L'articolo 17 adegua la dizione attuale dell'articolo 343 del testo unico al nuovo sistema del controllo prefettizio, sostituendo, nel primo comma, alla formula *deliberazioni integrate, secondo i casi, col visto del prefetto o colla approvazione della Giunta provinciale amministrativa* le parole *deliberazioni, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni*, e, nel secondo comma, all'espressione *atti, con i quali dalle suddette autorità viene negata l'esecutività o l'approvazione delle deliberazioni* la dizione *atti, con i quali viene dalle competenti autorità negata l'approvazione delle deliberazioni*. L'articolo 18 abroga la legge 10 giugno 1937, n. 1402, non avendo più ragione d'essere, una volta abolito il controllo prefettizio di merito, quello attribuito al Ministero dell'interno, in sostituzione del prefetto, sulle deliberazioni dei Comuni capoluoghi di provincia. L'articolo 19 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, riguardante la soppressione del Governatorato di Roma e la disciplina giuridica dell'amministrazione comunale della Capitale, stabilendo per le deliberazioni di questa amministrazione una disposizione identica a quella dell'articolo 3.

Gli articoli 5, 6, 7 e 12 riproducono le disposizioni degli articoli 99, 100, 101, 149 del testo unico relative alle deliberazioni sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, con lievi modificazioni. L'aumento dei limiti di valore previsti dagli articoli 99, 100, 101, 149 del vigente testo unico per alcuni provvedimenti soggetti alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa (liti attive e passive, transazioni, impieghi di denaro, alienazioni e locazioni d'immobili, ecc.) ha trovato consenziente l'intera Commissione. Così pure la proposta che per le locazioni e conduzioni d'immobili l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa sia necessaria non soltanto se abbiano durata superiore ai dodici anni, ma anche quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 500.000 per i Comuni

con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e per le Provincie, di lire 250.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e di lire 125.000 per i Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. Quest'ultima innovazione appare giustificata dall'importanza economica che il contratto assume in ragione del prezzo, indipendentemente dalla durata. Invece alcuni Commissari si sono manifestati contrari alla eliminazione della necessità della detta approvazione, per le deliberazioni riguardanti cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime (articolo 99, n. 12, del testo unico); ma la Commissione, a lieve maggioranza, ha condiviso il pensiero del Ministro proponente che manchino motivi adeguati per riservare tali provvedimenti alla competenza della Giunta. Pure con lieve maggioranza è stata respinta la proposta di un Commissario di modificare il n. 2 del secondo comma dell'articolo 5 del disegno, nel senso di prescrivere la sottoposizione alla Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni di spese vincolanti il bilancio per oltre un biennio, anziché per oltre cinque anni, come già disposto dall'articolo 99 del testo unico.

L'adeguamento al diminuito potere di acquisto della moneta giustifica altresì le disposizioni degli articoli 1 e 9, nonché quelle degli articoli 2 e 10 ed anche quelle degli articoli 14 e 15 del disegno di legge, con le quali si modificano, nei valori, le norme degli articoli 87 e 140, quelle degli articoli 88 e 141, nonché del secondo comma dell'articolo 284 e del quarto e dell'ultimo comma dell'articolo 285 del vigente testo unico, relative alle varie modalità di stipulazione dei contratti (per pubblici incanti, a licitazione privata, a trattativa privata), all'obbligatorietà del preventivo parere del Consiglio di prefettura, ai progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche. La manifesta opportunità delle proposte varianti dispensa da qualunque commento.

Sempre in conseguenza del diminuito potere di acquisto della moneta l'articolo 8 eleva da lire 500 a lire 5000 il limite massimo dell'ammenda per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali. La Commissione opina che, modificandosi in tal senso il primo comma dell'articolo 106 del testo unico, sia opportuno modificare anche il secondo comma, con la sostituzione della parola *sindaco* a *podestà*. Sebbene sia evidente che, ripristinata con il regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, la carica di sindaco in tutti i

Comuni, la norma del detto secondo comma, relativa alle ordinanze emesse dal podestà, operi senz'altro per quelle emesse dal sindaco, non sembra corretto mantenere la menzione del podestà in una disposizione di legge compresa in un articolo che, sia pure in altro comma, viene emendato dopo l'abolizione di detta carica.

Infine, in merito all'articolo 13 del disegno di legge, che modifica le norme degli articoli 230 e 231 del testo unico, concernenti la composizione delle Commissioni di disciplina per i dipendenti comunali e provinciali (esclusi i segretari, per i quali provvede l'articolo 211), allo scopo di rendere tale composizione rispondente ai principi autarchici ed alle fondamentali esigenze di una legislazione democratica, la vostra Commissione ritiene: *a)* che non sia aderente a tale finalità la proposta, fatta nel terzo comma del detto articolo 13, di affidare la presidenza delle Commissioni di disciplina per gl'impiegati dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti al

consigliere di prefettura addetto al servizio dei Comuni; *b)* che il criterio adottato per tali Commissioni, di escludere dalle medesime gl'impiegati del Comune interessato, assicuri maggiore indipendenza di giudizio che quello seguito nel secondo comma per le Commissioni di disciplina per gl'impiegati degli altri Comuni e delle Province; *c)* che, per garantire l'imparzialità del giudizio, convenga una composizione paritetica delle Commissioni, con due rappresentanti dell'ente interessato e due della classe impiegatizia, conferendone la presidenza ad un elemento estraneo dotato di specifica capacità, quale può essere un magistrato dell'ordine giudiziario.

In relazione a tali concetti, applicabili anche per le Commissioni di disciplina per i salariati, si propone di emendare l'articolo 13.

Per le suesposte considerazioni, la vostra Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge, con gli emendamenti proposti.

CARBONI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

L'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

« È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

1°) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 500.000;

2°) di spesa che non superi annualmente le lire 100.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

b) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti o che, pure avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:

1°) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 300.000;

2°) di spesa che non superi annualmente le lire 60.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 300.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

c) per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, quando si tratti:

1°) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 150.000;

2°) di spesa che non superi annualmente le lire 30.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto,

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non ecceda le lire 150.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

« Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda, per le singole classi di comuni, la metà delle cifre suindicate.

« Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.

« Può anche autorizzare la trattativa privata, allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza ».

ART. 2.

L'articolo 88 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono comunicati al Consiglio di Prefettura, per il parere, i progetti di contratto da stipularsi dai comuni quando superino le lire 1.000.000 per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; le lire 600.000 per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia; le lire 300.000 per gli altri comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

« Il Consiglio di Prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto, quanto sulla convenienza amministrativa ».

ART. 3.

L'articolo 97 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione nell'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

« È data facoltà al prefetto di pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità entro venti giorni dal ricevimento ».

ART. 4.

L'articolo 98 del testo unico predetto è abrogato.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Identico.

« Il prefetto può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità entro venti giorni dal ricevimento ».

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

L'articolo 99 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1°) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo;

2°) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 332;

3°) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

4°) acquisto di azioni industriali;

5°) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire 500.000;

6°) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le lire 1.000.000, quando non si volgono alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

7°) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000, nonché la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

8°) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 500.000;

9°) prestiti di qualsiasi natura;

10°) assunzione diretta dei pubblici servizi;

11°) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;

12°) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, edilizia, polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

13°) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale ».

ART. 6.

L'articolo 100 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti o che,

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

pur non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 13 dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1°) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 100.000;

2°) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le lire 500.000, quando non si volgono alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3°) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 500.000, nonché le costituzioni di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4°) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 250.000 ».

ART. 7.

L'articolo 101 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 13 dell'articolo 99, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1°) impieghi di denaro per qualunque somma, quando non si volgono alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2°) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonché costituzioni di servitù o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

3°) liti attive e passive e transazioni per un valore eccedente le lire 50.000;

4°) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 125.000 ».

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 106 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 5000 ».

ART. 9.

L'articolo 140 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite nei contratti dello Stato.

« È consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:

1°) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 500.000;

2°) quando si tratti di spese che non superino annualmente le lire 100.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3°) quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

« Si può anche procedere alla trattativa privata, quando il valore complessivo dei contratti non ecceda la metà delle cifre suindicate.

« Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.

« Può anche autorizzare la trattativa privata, allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza ».

ART. 10.

L'articolo 141 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono comunicati al Consiglio di Prefettura, per il parere, i progetti di contratto da

ART. 8.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 106 del testo unico predetto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 5.000.

« Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti ».

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

stipularsi dalla provincia, il cui ammontare superi le lire 1.000.000.

« Il Consiglio di Prefettura dà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto, quanto sulla convenienza amministrativa ».

ART. 11.

L'articolo 148 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni delle amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione nell'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

« È data facoltà al prefetto di pronunciare l'annullamento per motivi di legittimità, entro venti giorni dal ricevimento ».

ART. 12.

L'articolo 149 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali che riguardano i seguenti oggetti:

1°) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;

2°) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

3°) acquisto di azioni industriali;

4°) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 1.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5°) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000, nonché la costituzione di servitù o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

6°) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 500.000;

7°) assunzione diretta dei pubblici servizi;

8°) regolamenti deliberati a norma di legge ed in particolare regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;

ART. 11.

Identico.

« Il prefetto può pronunciare l'annullamento per motivi di legittimità entro venti giorni del ricevimento ».

ART. 12.

Identico.

9°) creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;

10°) liti attive o passive e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 500.000 ».

ART. 13.

Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 230. — « Per gli impiegati dei comuni aventi una popolazione di almeno 15 mila abitanti e per gli impiegati della provincia, la Commissione di disciplina è costituita, rispettivamente, da due Consiglieri comunali e provinciali eletti ogni anno dal Consiglio, dei quali il più anziano ha le funzioni di presidente, dal segretario e da due impiegati estratti a sorte volta per volta, rispettivamente dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, fra gli impiegati aventi possibilmente grado non inferiore a quello dell'incolpato ».

Art. 231. — « Per gli impiegati dei comuni non contemplati nel precedente articolo, la Commissione di disciplina, per ciascuna provincia, è presieduta dal consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni e composta di due impiegati dei predetti comuni in pianta stabile e di due rappresentanti del comune interessato, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio comunale.

« Entro il 15 dicembre, il sindaco trasmette al prefetto le schede; ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandola con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

« Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente.

« Se, per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti.

« Lo scrutinio è fatto dal prefetto, con l'intervento del consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni e del segretario del comune capoluogo della provincia, o, in

ART. 13.

Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Soppresso.

Art. 230. — « Per gli impiegati dei comuni e della provincia, la Commissione di disciplina, per ciascuna provincia, è presieduta dal Presidente del Tribunale civile e penale sedente nel capoluogo della provincia o da un giudice da lui delegato, ed è composta di due impiegati in pianta stabile dei comuni o della provincia e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio ».

« Entro il 15 dicembre, il Presidente della Deputazione provinciale ed i sindaci dei comuni trasmettono al prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandole con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

Identico.

Identico.

Identico.

caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del comune capoluogo designato dal Sindaco.

« I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati dei comuni presso i quali essi stessi prestano servizio ».

Art. 231-bis. — « Per i salariati del comune o della provincia, la Commissione di disciplina è costituita dal segretario comunale o provinciale, che la presiede, e da altri due membri nominati dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, uno tra gli impiegati del comune o della provincia, con funzioni di segretario, e uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato ».

Art. 231-ter. — « Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono o non possono provvedere alle nomine ad esse deferite dai precedenti articoli, tali nomine sono fatte dal prefetto tra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altri comuni della provincia.

« Fino a quando non sarà possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 231 due impiegati dei comuni interessati, di grado non inferiore a quello degli incolpati, da nominarsi caso per caso dalle rispettive Giunte municipali o, in mancanza, impiegati di categoria analoga di altri comuni della provincia nominati dal prefetto ».

ART. 14.

Il secondo comma dell'articolo 284 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 50.000 ».

ART. 15.

Il quarto comma dell'articolo 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie

« I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati delle Amministrazioni presso le quali essi stessi prestano servizio ».

Art. 231. — « Per i salariati, la Commissione di disciplina è costituita, oltreché del Presidente e di due rappresentanti della Amministrazione interessata, come all'articolo precedente, di due rappresentanti dei salariati dei comuni e della provincia eletti da costoro con le modalità stabilite nello stesso articolo ».

Art. 231-bis. — « Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono alla nomina dei propri delegati a sensi degli articoli precedenti, tali nomine sono fatte dal prefetto.

« Fino a quando non sarà possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali, di cui agli articoli 230 e 231, due impiegati o due salariati dei comuni o della provincia, di grado non inferiore a quello degli incolpati ed estranei all'Amministrazione interessata, nominati dal prefetto ».

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

• dei consorzi, d'importo superiore a lire 5.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo superiore a lire 2.500.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

L'ultimo capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

« I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le lire 100.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore a 100.000 abitanti;

b) se il loro importo superi le lire 250.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti ».

ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 296 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contratti che eccedono i limiti entro i quali, nei sensi degli articoli 87 e 140, è consentito procedere a trattativa privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte ».

ART. 17.

L'articolo 343 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

« Agli atti, con i quali viene dalle competenti autorità negata l'approvazione delle deliberazioni ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l'annullamento è applicabile il disposto dell'articolo 5.

« Resta salva, in ogni caso, la facoltà conferita al Governo con l'articolo 6 ».

ART. 18.

La legge 10 giugno 1937, n. 1402, è abrogata.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dell'amministrazione comunale, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione nell'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

« È data facoltà al prefetto di pronunciare l'annullamento per motivi di legittimità, entro venti giorni dal ricevimento ».

ART. 20.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.